

Messaggio

numero

6838

data

10 luglio 2013

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'atto parlamentare in oggetto muove dalla constatazione che nel settore della costruzione è sempre più importante la presenza di operatori specialisti (quali cassatori, ferraioli e posatori di murature in cotto) che, pur svolgendo lavori edili anche di notevole rilevanza, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'albo istituito dagli art. 3 e seguenti della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1. dicembre 1997 (LEPIC). Oltre a comportare disparità di trattamento, questa mancanza favorisce l'insorgere di abusi e situazioni di illiceità legate all'assenza di qualsiasi controllo dei requisiti professionali e personali. L'iniziativa propone di colmare questa lacuna introducendo per tutti gli operatori specialisti che intendono lavorare nel nostro Cantone un obbligo di iscrizione all'albo simile a quello in vigore per le imprese di costruzione.

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La Legge federale sul mercato interno¹ garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1). Concepita come legge quadro, la LMI non contiene delle regole di armonizzazione applicabili nei singoli settori ma si limita a stabilire i principi necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno².

Il campo di applicazione della LMI è molto vasto e comprende in particolare tutte le attività a scopo di lucro protette dalla libertà di commercio e dell'industria³. Di principio vi sono dunque assoggettate tutte le attività private volte al conseguimento di un reddito, vale a dire le attività lucrative indipendenti o dipendenti esercitate a titolo principale oppure secondario e, in modo particolare, il commercio di merci e di servizi, nonché l'autorizzazione e l'offerta di prestazioni di lavoro⁴. La LMI non regola comunque i diritti

¹LMI; RS 943.02

²Messaggio concernente alla modifica della Legge federale sul mercato interno del 24 novembre 2004 pubblicato in FF 2005-3 pag. 409 e segg. in particolare pag. 414.

³FF 2005 438.

⁴FF 1995 I 1057-1058.

degli offerenti locali⁵ ma è applicabile soltanto sul piano intercantonale o, più precisamente, su quello transcantonale⁶.

Uno dei principi più importanti contenuti nella LMI è quello del libero accesso al mercato (art. 2). In base a questo principio ogni persona o impresa con domicilio o sede in Svizzera ha il diritto di offrire merci e servizi o prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione. In altri termini: chiunque abbia ottenuto il permesso di esercitare una certa attività laddove possiede il proprio domicilio o la propria sede può praticare la medesima anche nel resto della Confederazione⁷.

Secondo l'art. 3 LMI delle restrizioni a questo principio sono ammissibili soltanto se rivestono la forma di oneri o condizioni e se adempiono ai seguenti presupposti (cpv. 1):

- a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali;
- b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e
- c) sono conformi al principio di proporzionalità.

Le restrizioni non sono comunque conformi al principio di proporzionalità in particolare se:

- a) le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti;
- b) i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti;
- c) il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione;
- d) la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti.

Infine, le stesse restrizioni non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali (art. 3 cpv. 3). Questa norma obbliga le autorità ad esaminare la proporzionalità delle restrizioni tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine a prescindere dall'esistenza di un certificato di capacità. In tale contesto l'esperienza professionale assume un ruolo importante non soltanto nei casi in cui nel Cantone d'origine non è richiesto alcun titolo, bensì anche quando in tale Cantone l'accesso al mercato è stato ottenuto con un titolo che non dà riconoscimento in virtù dell'art. 4 LMI. Invocando l'esperienza professionale è quindi possibile opporsi al rifiuto dell'accesso al mercato senza dover nel contempo presentare una domanda di riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi⁸.

I certificati di capacità cantonali riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l'art. 3 (art. 4 cpv. 1). Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l'interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove (art. 4 cpv. 3). Nel settore delle commesse pubbliche, infine, i Cantoni e i Comuni, come pure altri enti preposti a compiti pubblici cantonali e/o comunali sono obbligati a non discriminare l'accesso a concorrenti aventi il loro domicilio o la propria sede in Svizzera (art. 5).

⁵La persona domiciliata in un determinato Cantone che chiede il rilascio da parte di quest'ultimo dell'autorizzazione per poter esercitare un'attività economica non può invocare le garanzie sancite dalla LMI. V. MATTEO CASSINA, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in RDAT I-2000 pag. 99 e seguenti, in particolare pag. 102.

⁶DTF 125 I 276 consid. 4b.

⁷DTF 125 I 474 consid. 3.

⁸Messaggio commento all'articolo 3 capoverso 3 pag. 431.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'INIZIATIVA

L'iniziativa risponde ad un effettivo bisogno di maggiori controlli all'interno del settore della costruzione e mira a tutelare la qualità dei lavori esigendo dei requisiti minimi (personali e di formazione) per l'esercizio della professione di operatore specialista.

In generale questi obiettivi sono condivisi dallo scrivente Consiglio.

Dal profilo meramente giuridico le singole proposte potrebbero anche porsi in conflitto con il diritto federale e segnatamente con le norme della LMI, che, com'è stato appena evidenziato, mirano ad abbattere qualsiasi ostacolo di diritto pubblico alla concorrenza e presentano dunque delle finalità che divergono parzialmente da quelle ora in discussione. In quest'ottica va tuttavia sottolineato che le modifiche ora in discussione non sono fondate su semplici motivazioni economiche - ritenute di principio incompatibili con la costituzione di limiti d'accesso al mercato - bensì servono essenzialmente ad assicurare un adeguato controllo pubblico in un settore, com'è quello della costruzione, ove sono sempre più richiesti degli elevati standard di sicurezza e di qualità dei lavori.

Inoltre esse eliminano una evidente disparità di trattamento tra imprese di costruzione e operatori specialisti. Questi ultimi, infatti, pur essendo in buona parte costituiti da imprese o parti di imprese di costruzione specializzate nel corso degli anni e pur svolgendo lavori anche di ampia portata in ambito edilizio, attualmente sfuggono a qualsiasi obbligo di iscrizione e dunque a qualsiasi controllo dei requisiti personali e professionali.

Sulla scorta di queste considerazioni e visti gli imperativi vincoli posti dalla LMI (in particolare il suo articolo 3), lo scrivente Consiglio aderisce in linea di massima alle richieste formulate dall'iniziativa e propone, nella forma del controprogetto (v. articoli 97 e 99 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002), degli aggiustamenti tendenti a conformare la legge ad alcune recenti indicazioni giurisprudenziali, a eliminare delle ridondanze e a rendere maggiormente flessibile l'impostazione della normativa.

CONTENUTI DELL'INIZIATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

<i>TESTO IN VIGORE</i>	<i>INIZIATIVA</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p>Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) (del 1° dicembre 1997)</p> <p>IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO</p> <p>- visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;</p>	<p>Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore <u>e degli</u> <u>operatori del settore principale</u> <u>della costruzione</u> (LEPIC) (del 1° dicembre 1997)</p> <p>IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO</p> <p>- visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;</p>	<p>Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore <u>e di</u> <u>operatore specialista nel settore</u> <u>principale della costruzione</u> (LEPIC<u>OSC</u>) (del 1° dicembre 1997)</p> <p>IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO</p> <p>- visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;</p>

<p>- visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,</p> <p>decreta:</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese</p> <p>Definizioni a) Impresario costruttore Art. 1 ¹È considerato impresario costruttore chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa di costruzione e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge.</p> <p>b) Impresa di costruzione ²Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.</p>	<p>- visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,</p> <p>decreta:</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese</p> <p>Definizioni a) Impresario costruttore Art. 1 ¹È considerato impresario costruttore chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa di costruzione e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge.</p> <p>b) Impresa di costruzione ²Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di <u>edilizia e genio civile</u>; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.</p> <p><u>c) Operatore del settore principale della costruzione</u> ³<u>Sono considerati operatori del settore principale della costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con un organico proprio, eseguono lavori specialistici nel campo dell'edilizia.</u></p>	<p>- visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,</p> <p>decreta:</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I <u>Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese</u> <u>Disposizioni generali</u></p> <p>Definizioni <u>a) Impresario costruttore</u> Art. 1 ¹<u>È considerato impresario costruttore chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa di costruzione e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge.</u></p> <p><u>b) Impresa di costruzione</u> ¹Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di <u>edilizia e genio civile</u>; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.</p> <p>²<u>Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell'ambito dei settori professionali elencati nell'Allegato 1.</u></p>
---	--	--

Commento

Ai fini dell'applicazione della legge risulta determinate la definizione di impresa di costruzione e di operatore specialista nel settore principale della costruzione. Per evitare possibili incongruenze (v. nuovo art. 3a) o ridondanze, appare opportuno abrogare l'attuale cpv. 1.

La definizione di operatore specialista proposta nell'iniziativa appare eccessivamente generica per determinare il campo d'applicazione della legge. A tale scopo risulta preferibile precisare in un apposito allegato i settori professionali che richiedono l'istituzione di un albo.

Tra le attività da assoggettare alla legge vanno al momento previste:

- la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli),
- l'esecuzione di cassature,
- l'esecuzione di murature in cotto e pietra,
- l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).

<p>Autorizzazione Art. 2 L'esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.</p>	<p>Autorizzazione Art. 2 L'esercizio della professione di impresario costruttore <u>e di operatore del settore principale della costruzione</u> nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.</p>	<p>Autorizzazione Art. 2 L'esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.</p>
<p><u>Commento</u></p> <p>Concretamente il Dipartimento non ha mai rilasciato atti di autorizzazione ai sensi del vigente art. 2, il cui tenore non appare neppure del tutto congruente con altri articoli della legge. In particolare non è corretto affermare che "l'esercizio della professione" è soggetto ad autorizzazione dal momento che per i lavori di modesta importanza esso è libero da qualsiasi vincolo (art. 4).</p> <p>Gli effetti perseguiti con questa norma sono già di fatto disciplinati dall'art. 4. Pertanto risulta opportuno procedere con la sua abrogazione.</p>		
<p>Albo a) Istituzione Art. 3 ¹E' istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività.</p> <p>b) Iscrizione ²Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni: a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.</p> <p>³Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6.</p>	<p>Albo <u>delle imprese</u> a) Istituzione Art. 3 ¹E' istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività.</p> <p>b) Iscrizione ²Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni: a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.</p> <p>³Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6.</p>	<p>Albo a) Istituzione Art. 3 <u>A garanzia del corretto esercizio delle <u>rispettive</u> attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.</u></p> <p>b) Iscrizione Art. 3a ¹<u>Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.</u></p> <p>²<u>Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo. È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6.</u></p>

	<p><u>Albo degli operatori del settore principale della costruzione</u></p> <p>a) Istituzione</p> <p>Art. 3a ¹E' istituito un albo <u>degli operatori del settore principale della costruzione</u> a garanzia del corretto esercizio della loro attività.</p> <p>b) Iscrizione</p> <p>²Hanno diritto di essere iscritte all'albo <u>gli operatori del settore principale della costruzione</u>:</p> <p>a) nei quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di operatore del settore principale della costruzione.</p> <p>³Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6.</p>	
--	---	--

Commento

La sanatoria con obbligo di conformarsi entro un determinato termine (fissato in corrispondenza del termine di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP) è regolata nelle norme transitorie (art. 18a).

La buona reputazione fa parte dei requisiti personali di cui all'art. 5a. Di conseguenza può essere tolta dalle condizioni di iscrizione previste da questo articolo.

Le rimanenti proposte sono di carattere perlopiù formale.

<p>Effetti dell'iscrizione</p> <p>Art. 4 ¹Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo.</p> <p>²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della</p>	<p>Effetti dell'iscrizione</p> <p>Art. 4 ¹Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo.</p> <p>²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della</p>	<p>Effetti dell'iscrizione</p> <p>Art. 4 ¹<u>L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.</u></p> <p>²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della</p>
--	--	---

<p>costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.</p> <p>³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.--.</p> <p>⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.</p> <p>⁵Restano riservate le disposizioni della legge cantonale sugli appalti.</p>	<p>costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.</p> <p>³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.--.</p> <p>⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.</p> <p>⁵Restano riservate le disposizioni della legge cantonale sugli appalti.</p> <p><u>Effetti dell'iscrizione</u> <u>Art. 4a</u> ¹Sono abilitate ad eseguire lavori specialistici di sopra e sottostruttura le ditte iscritte all'albo degli operatori del settore principale della costruzione.</p> <p>²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza.</p> <p>³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 10'000.--.</p> <p>⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori specialistici soggetti alla presente legge.</p>	<p>costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.</p> <p>³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.--. <u>Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.</u></p> <p>⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.</p> <p>⁵Restano riservate le disposizioni della <u>legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.</u></p>
<p><u>Commento</u></p> <p>Si propone una modifica formale al cpv. 1.</p> <p>Per gli operatori specialisti nel settore della costruzione appare equo fissare a fr. 10'000.-- la soglia che determina il carattere di modesta importanza dei lavori.</p>		
<p>Requisiti professionali</p> <p>Art. 5 ¹Dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore i titolari di un diploma:</p> <p>a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute,</p>	<p>Requisiti professionali</p> <p>Art. 5 ¹Dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore i titolari di un diploma:</p> <p>a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute,</p>	<p>Requisiti a) professionali</p> <p>Art. 5 ¹Dispongono dei requisiti professionali richiesti ai fini dell'iscrizione di un'impresa di costruzione:</p> <p>a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere</p>

<p>oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>c) federale di impresario costruttore;</p> <p>d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, Lugano;</p> <p>e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia.</p> <p>²Dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull' esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.</p> <p>³E' inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.</p>	<p>oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>c) federale di impresario costruttore;</p> <p>d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, Lugano;</p> <p>e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia.</p> <p>²Dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull' esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.</p> <p>³E' inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.</p>	<p>equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;</p> <p>c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;</p> <p>d) i titolari di un diploma rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;</p> <p>e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull' esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.</p> <p>²<u>Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione quale operatore specialista:</u></p> <p>a) <u>i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS dell'edilizia (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;</u></p> <p>b) <u>i titolari di un attestato di capo muratore;</u></p> <p>c) <u>per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;</u></p> <p>d) <u>coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell'ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.</u></p> <p>³<u>In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.</u></p>
	<p><u>Requisiti professionali</u> <u>Art. 5a</u> ¹<u>Dispongono dei requisiti professionali di operatore del settore principale della costruzione i titolari di un diploma:</u> a) <u>attestato federale di capacità (AFC) in una professione attinente</u></p>	<p><u>b) personali</u> <u>Art. 5a</u> <u>I titolari dei requisiti di cui all'art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:</u> a) <u>avere l'esercizio dei diritti civili;</u> b) <u>non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per</u></p>

	<u>all'attività svolta.</u> ² <u>E' inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni sui cantieri.</u>	<u>atti contrari alla dignità professionale;</u> <u>c) godere di ottima reputazione;</u> <u>d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;</u> <u>e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.</u>
--	--	---

Commento

La caratteristica principale che contraddistingue la professione d'impresario costruttore da altre professioni non regolamentate consiste nel fatto che l'esercizio della professione richiede di un minimo di preparazione al fine di assicurare:

- una corretta conduzione dell'azienda;
- le necessarie conoscenze delle disposizioni cantonali e federali sulla costruzione, sulla protezione del suolo e della natura, sulla sicurezza dei lavoratori e di quanti usufruiscono dell'opera stessa;
- la conoscenza delle indispensabili nozioni commerciali e amministrative per gestire un'impresa di costruzione⁹.

Di per sé l'attestato di fine tirocinio (AFC) non appare sufficiente per garantire un'adeguata conoscenza delle regole sulla sicurezza, della conduzione di personale e in generale della gestione di un'impresa.

Per questo motivo tale attestato è ritenuto idoneo dal profilo dei requisiti professionali soltanto in casi eccezionali, ovvero qualora in un determinato settore non vi sia la possibilità di conseguire diplomi di ordine superiore quali la maestria, l'attestato di capo muratore/capo muratrice, ecc.

A titolo informativo si segnala che l'ammissione all'esame federale di capo muratore è subordinata alle seguenti condizioni¹⁰:

- attestato federale di capacità come muratore, o titolo equivalente
- dopo il conseguimento dell'attestato di fine tirocinio, 4 anni di pratica in un'impresa del genio civile, di cui almeno 3 anni come capo squadra o capo muratore e di cui almeno 2 anni nel settore dell'attestato professionale richiesto.

All'art. 18a (norma transitoria) è comunque prevista una sanatoria per le imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1. gennaio 2014 come pure per gli operatori del settore della costruzione attivi al 1. gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare ai requisiti di cui all'art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.

Il diploma rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri di Lugano è stralciato dall'elenco dei requisiti richiesti.

⁹Messaggio n. 3344 del 30 agosto 1988 concernente una Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore.
¹⁰v. Regolamento concernente l'esame professionale di capo muratrice e capo muratore e di capo operatrice e capo operatore al taglio edile del 16 settembre 2011 (emanato in base all'art. 28 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002).

L'art. 5 cpv. 2 lettera d) fa riferimento in particolare all'art. 34 cpv. 1 lett. c) RLCPubb/CIAP, che recita:

“[Per le commesse edili sono legittimati a concorrere] c) per le opere artigianali: le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente. Per le ditte che erano abilitate ad esercitare secondo il diritto antecedente il cui titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci) anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo”

Obblighi dell'impresa

Art. 6 È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 3:

- a) di rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) di rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) di rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove;
- f) di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte e di fornirne le prove.

Obblighi dell'impresa

Art. 6 È fatto particolare obbligo all'impresa e/o all'operatore del settore principale della costruzione, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 3:

- a) di rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) di rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) di rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove;
- f) di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte e di fornirne le prove.

Obblighi particolari

Art. 6 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non prestarsi a fare da prestanome.

Commento

La portata di questo disposto ha subito degli importanti cambiamenti a seguito dello sviluppo giurisprudenziale. Con la decisione del Tribunale federale del 13 marzo 2000 (2P.196/1999) viene negata la possibilità di escludere o radiare dall'albo imprese che non adempiono ai loro obblighi tributari verso le istituzioni sociali o fiscali. A questo proposito, la Corte federale ha avuto modo di chiarire che le leggi federali in materia tributaria e di assicurazioni sociali disciplinano in maniera esaustiva la questione inerente all'incasso dei relativi oneri e contributi, privando così i Cantoni di qualsiasi competenza ad emanare delle disposizioni

legali volte a perseguire un fine analogo, come sono state ritenute essere quelle di cui all'art. 6 lett. e ed f LEPIA (cfr. STF cit. consid. 3c/bb).

D'altra parte giova ancora rilevare come, secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto di poter far dipendere l'esercizio di una determinata professione dall'adempimento di ben precisi requisiti finanziari o di solvibilità si giustifica soltanto per quei rami d'attività che implicano gestione di beni altrui o la rappresentanza nei confronti di privati delle autorità di valori patrimoniali appartenenti a terzi, come può essere il caso per gli avvocati, i notai o gli agenti privati di sicurezza, stante in tali situazioni l'interesse ad evitare il rischio che questi professionisti possano essere indotti ad abusare della fiducia in loro riposta dai clienti al fine di risolvere i problemi finanziari che li concernono personalmente¹¹.

Ad ogni buon conto occorre tenere presente che l'articolo in oggetto non contempla dei requisiti che devono essere adempiuti per potere ottenere l'iscrizione all'albo; esso indica soltanto gli obblighi che le imprese e gli operatori devono ossequiare nell'ambito delle loro attività. Di conseguenza, anche alla luce della succitata sentenza lo stralcio delle lettere e) e f) non appare necessario né opportuno.

Alla lettera e) si propone comunque una modifica formale.

La proposta di cui alla lettera f) deriva da un'analogia con le disposizioni valide nell'ambito delle professioni di ingegnere e di architetto (v. art. 17 cpv. 1 lett. g LEPIA).

<p>Imprese estere a) iscrizione in un registro professionale Art. 7 ¹Le imprese estere, per essere iscritte all'albo, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.</p> <p>²Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.</p> <p>b) mancanza di un registro professionale ³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.</p> <p>c) pagamento dei contributi ⁴Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di</p>	<p>Imprese estere a) iscrizione in un registro professionale Art. 7 ¹Le imprese estere, per essere iscritte all'albo, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.</p> <p>²Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.</p> <p>b) mancanza di un registro professionale ³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza <u>negli ultimi due anni</u> in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.</p> <p>c) pagamento dei contributi ⁴Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di</p>	<p>Imprese estere Art. 7 ¹<u>Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.</u></p> <p>²Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.</p> <p>³<u>Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.</u></p> <p>⁴Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di</p>
---	--	--

¹¹Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in FF 1999 5017; STF 212.254/1995 del 5 febbraio 1996, consid. 4c; STF del 10 luglio 1997 in re X, pubblicata in SJ 1997, 667 e seg.; STF 2P.190/1996 del 2 marzo 1997, consid. 3d con numerosi rinvii dottrinali).

<p>aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.</p> <p>d) esistenza di succursale ⁵Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1 e 5. Essa ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all'albo.</p>	<p>aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.</p> <p>d) esistenza di succursale ⁵Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1 e 5. Essa ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all'albo.</p>	<p>avere provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.</p> <p>⁵Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1 e 5. Essa ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all'albo.</p> <p>⁵Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l'iscrizione all'albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.</p>
<p><u>Commento</u></p> <p>Si tratta di modifiche di carattere perlopiù formale. La proposta di cui al nuovo cpv. 5 tende a formalizzare un principio ampiamente riconosciuto e recepito nella prassi.</p>		
<p>TITOLO II Commissione di vigilanza</p> <p>Commissione di vigilanza Art. 8 ¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, composta di un magistrato o di un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, di due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori, Sezione Ticino e di due delle Associazioni dei lavoratori e di un segretario senza diritto di voto, designato dal Dipartimento.</p> <p>²Il Consiglio di Stato determina il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.</p> <p>³Il Dipartimento ne assume il segretariato.</p>	<p>TITOLO II Commissione di vigilanza</p> <p>Commissione di vigilanza Art. 8 ¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, composta di un magistrato o di un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, di due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori, Sezione Ticino e di due delle Associazioni dei lavoratori e di un segretario senza diritto di voto, designato dal Dipartimento.</p> <p>²Il Consiglio di Stato determina il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.</p> <p>³Il Dipartimento ne assume il segretariato.</p>	<p>TITOLO II Commissione di vigilanza</p> <p>Commissione di vigilanza Art. 8 ¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.</p> <p>²Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.</p> <p>³Il Dipartimento ne assume il segretariato.</p>

Commento

La tenuta del nuovo albo comporta maggiori oneri amministrativi e di controllo che dovranno essere corrisposti da un aumento di risorse.

A tale riguardo occorre tenere presente che attualmente l'albo, nel quale sono iscritte circa 360 imprese, è gestito dalla Commissione composta di cinque membri, da un segretario a tempo parziale (una funzionaria amministrativa al 90%) e da un controllore. Con l'aggiunta degli operatori specialisti (circa 100 unità) occorre prevedere la necessità di potenziare il personale impiegato - portando perlomeno al 100% il grado di occupazione del posto di funzionaria amministrativa - e di aumentare conseguentemente la spesa da destinare a questo settore.

Per il resto si tratta perlopiù di semplici modifiche formali.

TITOLO III Albo Iscrizione e cancellazione Art. 9 ¹ Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide. ² La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.	TITOLO III Albo Iscrizione e cancellazione Art. 9 ¹ Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide. ² La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.	TITOLO III Albo Iscrizione e cancellazione Art. 9 ¹ Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide. ² La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
<i>(nessuna modifica)</i>		
Contenuto Art. 10 ¹ L'albo è suddiviso in due parti: a) nella prima sono elencate le imprese il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5 ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; b) nella seconda sono elencate le imprese iscritte in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b).	Contenuto Art. 10 ¹ L'albo è suddiviso in <u>tre</u> parti: a) nella prima sono elencate le imprese il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5 ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; b) nella seconda sono elencate le imprese iscritte in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b); <u>c) nella terza parte sono elencati gli operatori del settore principale della costruzione il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5a ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di</u>	Contenuto Art. 10 <u>L'albo è suddiviso in due parti:</u> a) nella prima sono elencate le imprese <u>e gli operatori specialisti</u> il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5 <u>ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;</u> b) nella seconda sono elencate le imprese <u>e gli operatori specialisti</u> iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. <u>18a cpv. 1.</u>

<p>²Nell'albo devono essere indicati:</p> <p>a) la ragione sociale ed il domicilio dell'impresa, nonché la data d'iscrizione all'albo;</p> <p>b) il nome del titolare o membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.</p>	<p><u>operatore del settore principale della costruzione.</u></p> <p>²Nell'albo devono essere indicati:</p> <p>a) la ragione sociale ed il domicilio dell'impresa, nonché la data d'iscrizione all'albo;</p> <p>b) il nome del titolare o membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.</p>	<p>²Nell'albo devono essere indicati:</p> <p>a) la ragione sociale ed il domicilio dell'impresa, nonché la data d'iscrizione all'albo;</p> <p>b) il nome del titolare o membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.</p>
---	---	--

Commento

Le disposizioni del cpv. 2 saranno precisate nel regolamento di applicazione. Per il resto si tratta di adeguamenti formali.

<p>Tenuta a giorno e pubblicità Art. 11 L'albo è conservato dal Dipartimento competente che provvede:</p> <p>a) alla sua tenuta a giorno;</p> <p>b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;</p> <p>c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale dell'elenco delle imprese iscritte;</p> <p>d) a rilasciare il certificato di iscrizione al registro professionale.</p>	<p>Tenuta a giorno e pubblicità Art. 11 L'albo è conservato dal Dipartimento competente che provvede:</p> <p>a) alla sua tenuta a giorno;</p> <p>b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;</p> <p>c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale dell'elenco delle imprese iscritte;</p> <p>d) a rilasciare il certificato di iscrizione al registro professionale;</p> <p><u>e) alla gestione e all'aggiornamento di un sito Internet nel quale siano elencati le imprese e gli operatori del settore principale della costruzione autorizzati a esercitare le rispettive professioni, e quelli che sono stati esclusi.</u></p>	<p>Tenuta a giorno e pubblicità Art. 11 L'albo è conservato dalla Commissione, che provvede:</p> <p>a) alla sua tenuta a giorno;</p> <p>b) alla pubblicazione <u>sul web</u> e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;</p> <p>c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, <u>almeno una volta all'anno</u>, dell'elenco delle imprese e <u>degli operatori</u> iscritti;</p> <p>d) a rilasciare <u>i relativi estratti</u>.</p>
--	---	--

Commento

La proposta formulata alla lettera b) lascia aperta la possibilità di realizzare un apposito sito internet oppure di assicurare la pubblicazione tramite il sito www.ti.ch.

<p>Modifiche Art. 12 ¹Le imprese di costruzione iscritte sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p>	<p>Modifiche Art. 12 ¹Le imprese di costruzione iscritte sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p>	<p>Modifiche Art. 12 ¹Le imprese <u>e gli operatori</u> iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p>
---	---	---

² Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.	² Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.	² Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
<p><u>Commento</u></p> <p>Adeguamento formale.</p>		
<p>Cancellazione per perdita dei requisiti Art. 13 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.</p>	<p>Cancellazione per perdita dei requisiti Art. 13 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.</p>	<p>Cancellazione per perdita dei requisiti Art. 13 Sono cancellate dall'albo le imprese <u>e gli operatori</u> che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.</p>
<p><u>Commento</u></p> <p>Adeguamento formale.</p>		
<p>Tasse Art. 14 Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 1'000.-- secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>	<p>Tasse Art. 14 Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 1'000.-- secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>	<p>Tasse Art. 14 Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di <u>fr. 2'000.--</u> secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>
<p><u>Commento</u></p> <p>La proposta di aumentare il tetto della tassa di iscrizione è da ricondurre alla necessità di considerare al meglio l'attuale onere amministrativo.</p>		
Art. 15 ... ¹²	Art. 15 ... ¹³	Art. 15 ... ¹⁴
<p><i>(nessuna modifica)</i></p>		
<p>TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali¹⁵</p>	<p>TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali</p>	<p>TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali</p>

¹² Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

¹³ Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

¹⁴ Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

¹⁵ Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

<p>Sanzioni Art. 16 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni: a) l'ammonimento; b) la multa fino a fr. 100'000.--; c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).</p> <p>²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p> <p>³E' punibile il contravventore anche se esegue i lavoro in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il progettista o il direttore dei lavori.</p> <p>⁴Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.</p> <p>⁵L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.</p>	<p>Sanzioni Art. 16 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni: a) l'ammonimento; b) la multa fino a fr. 100'000.--; c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).</p> <p>²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p> <p>³E' punibile il contravventore anche se esegue i lavoro in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il progettista o il direttore dei lavori.</p> <p>⁴Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.</p> <p>⁵L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.</p>	<p>Sanzioni Art. 16 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni: a) l'ammonimento; b) la multa <u>sanzione amministrativa</u> fino a fr. 100'000.--; c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).</p> <p>²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p> <p>³<u>Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.</u></p> <p>⁴Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.</p> <p>⁵L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.</p>
<p>Commento</p> <p>La proposta di modifica alla lettera b) è volta ad evitare possibili confusioni con la multa comminata in ambito penale.</p> <p>Al cpv. 3 si propone una riformulazione della norma volta a rendere più comprensibile il suo contenuto.</p>		
<p>Procedura Art. 17 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.</p> <p>²L'interessato ha diritto di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.</p> <p>³ ...¹⁶</p> <p>⁴Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.</p>	<p>Procedura Art. 17 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.</p> <p>²L'interessato ha diritto di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.</p> <p>³ ...</p> <p>⁴Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.</p>	<p>Procedura Art. 17 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.</p> <p>²L'interessato ha diritto di <u>essere sentito</u> e di consultare gli atti.</p> <p>³ ...</p> <p>⁴Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.</p>

¹⁶ Cpv. abrogato dalla L. 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

<p><u>Commento</u></p> <p>Modifica di carattere formale.</p>		
<p>Rimedi di diritto Art. 17a¹⁷ Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p>Rimedi di diritto Art. 17a Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p>Rimedi di diritto Art. 17a Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
<p><i>(nessuna modifica)</i></p>		
<p>Obbligo del Municipio Art. 18 ¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.</p> <p>²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa esecutrice sia iscritta all'albo per tutte le opere i cui preventivabili costi superano l'importo di fr. 30'000.--.</p>	<p>Obbligo del Municipio Art. 18 ¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.</p> <p>²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa esecutrice sia iscritta all'albo per tutte le opere i cui preventivabili costi superano l'importo di fr. 30'000.--.</p> <p>³<u>In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.</u></p>	<p>Obbligo del Municipio Art. 18 ¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.</p> <p>²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa <u>o l'operatore</u> siano iscritti all'albo per <u>tutti i lavori soggetti alla presente legge</u>.</p>
<p><u>Commento:</u></p> <p>Modifica di carattere formale.</p>		
		<p><u>Norme transitorie</u> Art. 18a ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 3a è pure conferito:</p> <p>a) <u>alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1. gennaio 2014;</u></p> <p>b) <u>agli operatori specialisti attivi al 1. gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare ai requisiti di cui all'art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.</u></p> <p>²<u>Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall'art. 9 entro il 30 giugno 2014.</u></p>

¹⁷ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

		<u>³Le imprese di cui al cpv. 1 lett. a) sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.</u>
<p><u>Commento</u></p> <p>In nuovo articolo contiene la cosiddetta “sanatoria” e riprende in parte la norma di cui al vigente art. 5 cpv. 2.</p>		
<p>Entrata in vigore Art. 19 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 19 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 19 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>
<i>(nessuna modifica)</i>		
		<p><u>ALLEGATO 1</u></p> <p><u>I settori professionali di cui all'art. 1 cpv. 3 sono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli),</u> - <u>l'esecuzione di cassature,</u> - <u>l'esecuzione di murature in cotto e pietra,</u> - <u>l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).</u>

CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le proposte contenute nel controprogetto non hanno effettive ripercussioni finanziarie per il Cantone e i Comuni.

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, lo scrivente Consiglio invita il Gran Consiglio ad approvare l'annessa proposta di controprogetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari;
- visto il messaggio 10 luglio 2013 n. 6838 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997 è modificata come segue:

Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC)

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

¹Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

²Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell'ambito dei settori professionali elencati nell'allegato.

Art. 2

Abrogato

Art. 3

A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

Art. 3a (nuovo)

b) Iscrizione

¹Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

³È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Art. 4 cpv. 1, 3 e 5

¹L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.-.

⁵Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

Art. 5

Requisiti a) professionali

¹Dispongono dei requisiti professionali necessari per l'iscrizione di un'impresa di costruzione:

- a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
- d) i titolari di un diploma rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;
- e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

²Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione quale operatore specialista:

- a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS dell'edilizia (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
- b) i titolari di un attestato di capo muratore;
- c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
- d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell'ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.

³In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.

Art. 5a (nuovo)

b) personali

I titolari dei requisiti di cui all'art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Art. 6

Obblighi particolari

Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non prestarsi a fare da prestanome.

Imprese estere

Art. 7 cpv. 1, 3 e 5

¹Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.

⁵Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l'iscrizione all'albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.

Art. 8

¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

³Abrogato

Art. 10

Gli albi sono suddivisi in due parti:

- a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5;
- b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 18a cpv. 1.

²Abrogato

Art. 11

Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:

- a) alla tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese e degli operatori iscritti;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Art. 12 cpv. 1

¹Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

Art. 13

Sono cancellate dall'albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

Art. 14

Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 2'000.- secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100'000.-;
- c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

³Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.

Art. 17 cpv. 2

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

Art. 18 cpv. 2

²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa o l'operatore siano iscritti all'albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

Art. 18a (nuovo)

¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 3a è pure conferito:

- a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1. gennaio 2013;

Norme transitorie

b) agli operatori specialisti attivi al 1. gennaio 2013 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.

²Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall'art. 9 entro il 30 giugno 2013.

³Le imprese di cui al cpv. 1 lett. a) sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

ALLEGATO

I settori professionali di cui all'art. 1 cpv. 3 sono:

- la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli),
- l'esecuzione di casserature,
- l'esecuzione di murature in cotto e pietra,
- l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.